



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria

Proposta nr. 173 del 09/11/2012 -
Determinazione nr. 2491 del 09/11/2012

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte da uno stabilimento che svolge l'attività di fabbricazione e commercio di ingranaggi per trasmissioni meccaniche.

Società SIAP Spa - stabilimento sito in Comune di Maniago (PN), via Monfalcone n. 4.

PREMESSA

1.Fatto

La Società Siap Spa con sede legale e produttiva in via Monfalcone n. 4, in Comune di Maniago (PN), ha presentato in data 30.07.2012 (assunta al prot. n. 59030 del 02.08.2012) alla Provincia di Pordenone domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 come previsto dall'art. 281 c. 1 del D.Lgs. 152/06 con contestuale modifica di stabilimento esistente ai sensi dell'art. 269 c. 8.

E' stato avviato il procedimento amministrativo con lettera prot. n. 61001 del 09.08.2012 e contestualmente sono stati richiesti gli eventuali pareri di competenza al Comune di Maniago (come previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) ed all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6.

Il Comune di Maniago ha comunicato, tra l'altro, con nota datata 17.08.2012 assunta al prot. n. 62458 del 21.08.2012 che lo stabilimento non rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 42/2004.

L'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 con nota prot. n. 43717/Psal/DP del 24.08.2012 (assunta al prot. n. 64028 del 28.08.2012) ha inviato il proprio parere in merito alla pratica in oggetto ai sensi del D.Lgs. 81/2010 che è stato inoltrato per opportuna conoscenza alla Ditta con nota prot. n. 64028 del 28.08.2012.

La Società svolge l'attività di fabbricazione e commercio di ingranaggi per trasmissioni meccaniche

Dalla relazione tecnica datata 27.07.2012 si rileva che la ditta intende chiedere:

- l'autorizzazione per l'installazione alcuni nuovi punti di emissione come meglio individuati nell'allegato B4 alla stessa,
- il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per i punti di emissione come meglio individuati nell'allegato B4 alla stessa.

Essa è in possesso delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate dalla

Regione Friuli Venezia Giulia con:

- Decreto AMB/1272/PN/INAT/390/1 del 06.12.2002;
- Decreto AMB/0133/PN/INAT/127/5 del 10.02.2003;
- Decreto AMB/741/PN/INAT/390/2 del 20.04.2006;
- Decreto AMB/535/PN/INAT/127/6 del 18.04.2008;
- Decreto AMB/1519/PN/INAT/390/3 del 06.08.2008.

2.Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la relazione tecnica datata 27.07.2012 e relativi allegati tecnici/cartografici/planimetrici.

3.Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: "Norme in materia ambientale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport" (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
4. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico" (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
5. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
6. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
7. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);
8. l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 16 del 01.06.2012, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia.

4.Motivazione

La decisione si fonda:

- sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta in data 30.10.2012. Alla luce della medesima istruttoria tecnica si

ritiene che le emissioni dagli impianti proposti indicate come:

- E1, E2, E3, E4, E5, E7, E8, E14, E15, E16, E17, E18 (trattamenti termici metallo - ESISTENTI)
- E6 (residui combustione riscaldamento lavatrice - ESISTENTE)
- E13 (generatore di endogas - ESISTENTE)
- E20 (banchetti di lavoro - ESISTENTE)
- E9, E10, E11, E12 (granigliatrice - ESISTENTI),
- E21 (pallinatrice/sabbiatrice- NUOVO)
- E31 (fornetti- ESISTENTE)
- E23 (Macchine utensili del laboratorio metallurgico - NUOVO)
- E24, E26, E27, E29, E30 (lavorazioni meccaniche del metallo – ESISTENTI)
- E22 (saldatura- NUOVO)
- E32, E33, E34, E35 (impianti termici civili - ESISTENTI)

per la natura dell'attività svolta, la quantità e qualità delle materie prime utilizzate, i sistemi di abbattimento installati e la tipologia degli stessi, siano compatibili con il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs 152/2006, nell'ipotesi di una corretta gestione e manutenzione degli impianti e di utilizzo di materie prime nelle quantità dichiarate;

- sulla nota del Comune di Maniago datata 17.08.2012 assunta al prot. n. 62458 del 21.08.2012.

L'istruttoria tecnica è conservata nella pratica.

La società possiede alcuni impianti di lavaggio del metallo (punti di emissione E19, E25, E28, E36) non soggetti a autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della definizione di emissione di cui all'art. 268 c. 1 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Si ritiene di revocare, dalla data di esecutività del presente atto, le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate dalla Regione Friuli Venezia Giulia con:

- Decreto AMB/1272/PN/INAT/390/1 del 06.12.2002;
- Decreto AMB/0133/PN/INAT/127/5 del 10.02.2003;
- Decreto AMB/741/PN/INAT/390/2 del 20.04.2006;
- Decreto AMB/535/PN/INAT/127/6 del 18.04.2008;
- Decreto AMB/1519/PN/INAT/390/3 del 06.08.2008,

in quanto il presente provvedimento autorizza le emissioni in atmosfera provenienti dall'intero stabilimento di cui in oggetto.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE DETERMINA

1.Decisione

Di autorizzare la Società Siap Spa con sede legale e produttiva in via Monfalcone n. 4, in Comune di Maniago (PN), alle emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento sopra citato.

I punti di emissione presenti presso lo stabilimento sono i seguenti:

- E1, E2, E3, E4, E5, E7, E8, E14, E15, E16, E17, E18 (trattamenti termici metallo),
- E6 (residui combustione riscaldamento lavatrice),
- E13 (generatore di endogas),
- E20 (banchetti di lavoro),
- E9, E10, E11, E12 (granigliatrice),
- E21 (pallinatrice/sabbiatrice),

- E31 (fornetti),
- E23 (Macchine utensili del laboratorio metallurgico),
- E24, E26, E27, E29, E30 (lavorazioni meccaniche del metallo),
- E22 (saldatura),
- E32, E33, E34, E35 (impianti termici civili).

Di revocare, per le motivazioni indicate nelle premesse e dalla data di esecutività del presente provvedimento, le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate dalla Regione Friuli Venezia Giulia con:

- Decreto AMB/1272/PN/INAT/390/1 del 06.12.2002;
- Decreto AMB/0133/PN/INAT/127/5 del 10.02.2003;
- Decreto AMB/741/PN/INAT/390/2 del 20.04.2006;
- Decreto AMB/535/PN/INAT/127/6 del 18.04.2008;
- Decreto AMB/1519/PN/INAT/390/3 del 06.08.2008.

2.Obblighi

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:

- a) garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

Punto di emissione E9 (granigliatrice)	Portata: 4000 m ³ /h Quota dal p.c. :13 m
Punto di emissione E10 (granigliatrice)	Portata: 14000 m ³ /h Quota dal p.c. :13 m
Punto di emissione E11 (granigliatrice)	Portata: 8000 m ³ /h Quota dal p.c. :13 m
Punto di emissione E12 (granigliatrice)	Portata: 4500 m ³ /h Quota dal p.c. :13 m
Punto di emissione E20 (banchetti di lavoro)	Portata: 3000 m ³ /h Quota dal p.c. :13 m
Punto di emissione E21 (pallinatrice/sabbiatrice)	Portata: 4300 m ³ /h Quota dal p.c. :13,5 m
<i>Sostanza</i>	<i>Valore limite</i>
Polveri totali	10 mg/Nm ³

Punto di emissione E1 , (trattamenti termici metallo)	Portata: 9000 m ³ /h Quota dal p.c. :13,5 m
Punto di emissione E2 (trattamenti termici metallo)	Portata: tiraggio naturale Quota dal p.c. :13,5 m
Punto di emissione E3 (trattamenti termici metallo)	Portata: 16000 m ³ /h Quota dal p.c. :14,5 m
Punto di emissione E4 (trattamenti termici metallo)	Portata: 21000 m ³ /h Quota dal p.c. :14,5 m

Punto di emissione E5 (trattamenti termici metallo)	<i>Portata: 15000 m³/h Quota dal p.c. :14 m</i>
Punto di emissione E7 (trattamenti termici metallo)	<i>Portata: 32000 m³/h Quota dal p.c. :15,5 m</i>
Punto di emissione E8 (trattamenti termici metallo)	<i>Portata: 25000 m³/h Quota dal p.c. 14 m</i>
Punto di emissione E14 (trattamenti termici metallo)	<i>Portata: 12000 m³/h Quota dal p.c. :14 m</i>
Punto di emissione E15 (trattamenti termici metallo)	<i>Portata: 7500 m³/h Quota dal p.c. :14 m</i>
Punto di emissione E16 , (trattamenti termici metallo)	<i>Portata: 2000 m³/h Quota dal p.c. :14 m</i>
Punto di emissione E17 (trattamenti termici metallo)	<i>Portata: 4000 m³/h Quota dal p.c. :14 m</i>
Punto di emissione E18 (trattamenti termici metallo)	<i>Portata: 4000 m³/h Quota dal p.c. :14 m</i>
<i>Sostanza</i>	<i>Valore limite</i>
Polveri totali	10 mg/Nm ³
Olli (come Nebbie Oleose)	5 mg/Nm ³

Punto di emissione E23 (Macchine utensili del laboratorio metallurgico)	<i>Portata: 1500 m³/h Quota dal p.c. :14 m</i>
Punto di emissione E24 (lavorazioni meccaniche del metallo)	<i>Portata: 50000 m³/h Quota dal p.c. :11 m</i>
Punto di emissione E26 (lavorazioni meccaniche del metallo)	<i>Portata: 20000 m³/h Quota dal p.c. :11 m</i>
Punto di emissione E27 (lavorazioni meccaniche del metallo)	<i>Portata: 12000 m³/h Quota dal p.c. :10 m</i>
Punto di emissione E29 (lavorazioni meccaniche del metallo)	<i>Portata: 6000 m³/h Quota dal p.c. :11 m</i>
Punto di emissione E30 (lavorazioni meccaniche del metallo)	<i>Portata: 31000 m³/h Quota dal p.c. :11 m</i>
<i>Sostanza</i>	<i>Valore limite</i>

Polveri totali	10 mg/Nm ³
Olli (come Nebbie Oleose)	5 mg/Nm ³

Punto di emissione E13 (generatore di endogas)	<i>Portata: tiraggio naturale Quota dal p.c. :13 m</i>
<i>Sostanza</i>	<i>Valore limite</i>
Ossidi di Azoto (espressi come NOx)	100 mg/Nm ³

Punto di emissione E22 (saldatura)	<i>Portata: 3000 m³/h Quota dal p.c. :8 m</i>
<i>Sostanza</i>	<i>Valore limite</i>
Polveri totali	10 mg/Nm ³
Olli (come Nebbie Oleose)	5 mg/Nm ³
<i>Sostanze di cui D.Lgs. 152/06, allegato I, parte II, punto 2, tabella B</i>	
Classe I (Cd e suoi composti)	0.2 mg/Nm ³
Classe II (Ni)	1 mg/Nm ³
Classe III (Cr III, Mn)	5 mg/Nm ³

Punto di emissione E6, E32, E33, E34, E35 (impianti termici a metano)	
<i>Sostanza</i>	<i>Valore limite</i>
<i>I valori di emissione si riferiscono a un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.</i>	
Ossidi di Azoto (espressi come NOx)	350 mg/Nm ³

Punto di emissione E31 (fornetti)	<i>Portata: 6000 m³/h Quota dal p.c. :11 m</i>
<i>Sostanza</i>	<i>Valore limite</i>
Olli (come Nebbie Oleose)	5 mg/Nm ³

- b) Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio dei nuovi impianti (E21, E22, E23) la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone.

- c) Il termine ultimo per la messa a regime degli impianti (E21, E22, E23) è fissato in (novanta) 90 giorni dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime degli impianti.
- d) Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui alla precedente lettera b) i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dei nuovi impianti (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.
- e) Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

3.Prescrizioni

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
2. La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
3. Nelle eventuali fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
4. Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
5. Ad avvenuta messa a regime degli impianti nuovi, la Società deve comunque effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti da tutti gli impianti autorizzati. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'impianto produttivo per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
6. Con i primi autocontrolli analitici sulle emissioni degli impianti autorizzati con il presente atto (sia esistenti che nuovi), la ditta deve verificare se le caratteristiche del flusso gassoso dai camini dotati di **raddrizzatore di flusso** sono conformi alle specifiche di cui al punto 6.2, lettera C, punti 2), 3) e 4) della norma UNI EN 15259/2008 e se il profilo delle velocità di flusso, misurate lungo il diametro del condotto, corrisponde a quello di un flusso in regime stazionario. I risultati di tale verifica relativi a tutti i camini (nuovi/esistenti) dotati di raddrizzatore di flusso,

devono essere inviati alla Provincia di Pordenone e all'ARPA FVG - Dipartimento di Pordenone.

7. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
M.U. 759:87	Ambienti di lavoro - Determinazione delle nebbie d'olio nell'aria - Metodo spettrometrico all'infrarosso
Norma UNI EN 14385:2004	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione dell'emissione totale di As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl e V.
D.M. 25 agosto 2000. Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203	Rilevamento delle emissioni i flussi gassosi convogliati di ossidi di zolfo e ossidi di azoto espressi rispettivamente come SO ₂ e NO ₂ .

8. La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
9. Tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici citati in premesse.

4. Suggestimenti ed osservazioni

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti;
- la società valuti l'accorpamento in uno o più punti di emissione comuni dei camini presenti presso lo stabilimento che presentano caratteristiche chimico fisiche omogenee secondo quanto previsto dall'art. 270 c. 7 del D.Lgs. 152/060 e smi.

5. Avvertenze

1. La durata dell'autorizzazione è fissata in 15 (quindici) anni dalla data della presente determinazione.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.

3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o rinnovare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA anche ai fini dell'effettuazione del primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione per gli impianti nuovi da svolgere entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, come previsto dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. 152/06.
7. Copia del presente provvedimento viene trasmessa anche alla società Siap Spa, al Comune di Maniago e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale.
8. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
9. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
10. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
11. La mancata osservanza di quanto riportato nei paragrafi “2.Obblighi” e “3.Prescrizioni” può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
12. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

6.A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 09/11/2012

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 09/11/2012 04:54:12

IMPRONTA: 497D1ACABFC5C31BD72E0EDA2B7F12F142BC3EC662A7790A2DE13DAD9B22B7F1
42BC3EC662A7790A2DE13DAD9B22B7F1E135779BBB8D273C01A92B27A430AB04
E135779BBB8D273C01A92B27A430AB040D095E6E0F588B8406A0C64EAE1FFC08
0D095E6E0F588B8406A0C64EAE1FFC08286ED43B88AF238F2061ED659512BFAB